

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 26 gennaio 2015)

RELATORE DI MAGGIORANZA: PAOLO EUSEBI
RELATORE DI MINORANZA: FRANCESCO MASSI

sulle proposte di legge

- N. 229** a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 5 luglio 2012
LEGGE DI INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
- N. 204** a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 21 maggio 2012
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA
AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. ISTITUZIONE DELLA SESSIONE DI SEM-
PLIFICAZIONE

(Abbinate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base: pdl n. 229

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 23 gennaio 2015)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 23 gennaio 2015 esaminato il testo della proposta di legge n. 229 (testo base) avente ad oggetto "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa", abbinata alla proposta di legge n. 204, già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 15 dicembre 2014

esprime parere favorevole

a condizione che l'articolo 43 sia sostituito dal seguente:

"Art. 43 (Disposizioni finanziarie)

1. Le somme per gli oneri istruttori di cui all'articolo 26, a decorrere dall'anno 2015, sono introitate nell'UPB 30103 "Proventi e servizi" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2015 e successivi.


2. Le somme occorrenti al pagamento degli oneri indicati all'articolo 26, a decorrere dall'anno 2015, sono iscritte nell'UPB 20208 "Rimborsi - corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2015 e successivi e trovano copertura nelle somme indicate al comma 1.

3. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA) dell'anno 2015."

Il Presidente della Commissione
Dino Latini

NORMATIVA			ONERE					COPERTURA							
ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2015	ONERE ANNO 2016	ONERE ANNO 2017	UPB / CAPITOLO DI SPESA	ARTICOLO	COMMA	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2015	COPERTURA ANNO 2016	COPERTURA ANNO 2017	UPB / CAPITOLO
43	Disposizioni finanziarie														
	1	Iscrizione entrate di cui art. 26	Entrata												
	2	Compensazione oneri art. 26 con entrate al comma uno	Corrente	Continuativa											
	3	Autorizzazione variazione al P.O.A													
44	Disposizioni finali														
	1		Senza oneri												
	2		Senza oneri												
	3		Senza oneri												

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
 E SEGRETERIA II COMMISSIONE
 IL RESPONSABILE
 (Dott.ssa Loretta Lispi)



PARERE ESPRESSO DALLA IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 DEL REGOLAMENTO INTERNO

(Seduta del 23 ottobre 2014)

La quarta Commissione assembleare permanente nella seduta del 23 ottobre 2014 esaminato il testo della proposta di legge n. 229 avente ad oggetto "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa"

esprime parere favorevole

a condizione che:

- nell'articolo 32 (Modifiche della l.r. 15/1994), al comma 5 venga mantenuto il parere della Commissione assembleare competente sulla delibera di Giunta annuale contenente gli ulteriori criteri di dettaglio e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal piano regionale delle aree protette;
- l'articolo 33 (Modifiche della l.r. 2/2010) venga sostituito dal seguente:
"1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della Rete escursionistica della Regione Marche) sono sostituiti dai seguenti:
'1. La Giunta regionale elabora lo schema dei percorsi escursionistici, ciclabili ed ippici facenti parte della rete regionale. Sulla base di tale schema, presso la Giunta regionale è istituito il catasto della RESM ovvero l'elenco dei percorsi cartograficamente definiti, esistenti ed oggetto di fruizione nelle Marche. Il catasto è articolato in sezioni provinciali gestite dalle Province.
2. *Soppresso*
3. I proponenti che richiedono l'iscrizione al catasto di cui al comma 1 attestano che i percorsi proposti risultano esistenti, ovvero aperti al pubblico transito e garantiscono, anche a diverso titolo, la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria."

Motivazione: il comma 2 dell'articolo 4, così come modificato dalla pdl 229/12, è ormai inutile in quanto la Giunta regionale ha già approvato nel 2012, con apposita delibera, lo schema dei percorsi facenti parte della rete escursionistica regionale e quindi la tempistica indicata nel suddetto comma 2 appare superata.

- l'articolo 34 (Modifiche della l.r. 34/1992) venga soppresso.

Motivazione: la IV Commissione assembleare ha già approvato nella seduta del 10 luglio 2014 la pdl n. 367/2013 di iniziativa della Giunta regionale concernente: "Norme sul governo del territorio", con la quale è stata abrogata la legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, attualmente all'esame del CAL e del CREL.

- l'articolo 35 (Modifiche della l.r. 10/1999) venga soppresso.

Motivazione: la modifica in esso contenuta rientra nella materia "tutela dell'ambiente" riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, in tale ambito di intervento il legislatore regionale può solamente dettare limiti più severi rispetto a quelli contenuti nella disciplina statale e quindi non è legittimato ad introdurre, come invece avviene nel caso in esame, una disciplina meno rigorosa. Di conseguenza si ritiene che il legislatore regionale non possa estendere la possibilità prevista dall'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), e cioè la facoltà per le autorità competenti (Province, ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 10/1999) di adottare autorizzazioni di carattere generale relative a ciascuna categoria di impianti, ad attività ulteriori rispetto a quelle indicate in apposito elenco, allegato alla Parte II dell'Allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006 e al quale l'articolo 272, comma 2, fa espresso riferimento.

- le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 40 (Riduzione dei termini dei procedimenti) vengano soppresse.

Motivazione: non appare opportuna la riduzione dei termini per la verifica da parte della P.A. dei requisiti e presupposti necessari per il rilascio della SCIA in materia edilizia (comma 6 bis dell'articolo 19 della legge 241/1990) e DIA (articolo 22 del d.p.r. 380/2001).

Il Presidente della Commissione
Enzo Giancarli

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 9 gennaio 2015)

Vista la proposta di legge n. 229 (testo base) concernente "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa", abbinata alla proposta di legge n. 204, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udita la proposta del relatore Michele Maiani nella seduta n. 9 del 9 gennaio 2015;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera c), della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
 - si ritiene necessario sollecitare la Regione a potenziare la rete infrastrutturale necessaria alla digitalizzazione ed ad avere una particolare attenzione alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Il Presidente
Nella Brambatti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta dell'8 gennaio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 229 (testo base) concernente "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa", abbinata alla proposta di legge n. 204, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore Paola Bichisecchi nella seduta n. 49 dell'8 gennaio 2015;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
(Nevio Lavagnoli)

INDICE

CAPO I**FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione

CAPO II**STRUMENTI PER IL RIORDINO NORMATIVO
E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DELLA NORMAZIONE**

Art. 3 - Controllo e valutazione degli atti normativi

Art. 4 - Analisi tecnico normativa

Art. 5 - AIR e analisi di fattibilità

Analisi di impatto della regolazione

Art. 6 - VIR e clausole valutative

Art. 7 - Testi unici

Art. 8 - Leggi regionali di semplificazione

Art. 8 bis - **Comitato permanente per la semplificazione**

CAPO III**UTILIZZO DELLA TELEMATICA**

Art. 9 - Servizi infrastrutturali regionali per l'amministrazione digitale

Art. 9 bis - **Dati di tipo aperto**

Art. 10 - Trasmissione di documenti informatici

Art. 11 - Indirizzo di posta elettronica certificata

Art. 12 - Comunicazione telematica

Art. 13 - Conservazione dei documenti digitali

Polo di conservazione Marche DigiP

Art. 14 - Fatture e pagamenti elettronici

CAPO IV**SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA**

Art. 15 - Partecipazione telematica all'attività amministrativa

Art. 16 - Domicilio digitale

Art. 17 - Conferenza dei servizi telematica

Art. 18 - Conferenza di servizi preliminare

Art. 19 - Divieto di richiesta dei documenti già presentati

Art. 20 - Riduzione dei termini dei procedimenti

Riduzione dei termini di conclusione

dei procedimenti

Art. 21 - Potere sostitutivo

Art. 22 - Semplificazione per le imprese certificate

Art. 23 - Banca dati dei procedimenti amministrativi

Art. 24 - Trasparenza e pubblicità degli atti

~~**Art. 25** - Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti~~

Art. 26 - Oneri istruttori

~~**Art. 27** - Analisi e valutazione dei procedimenti~~

Art. 28 - Uniformità delle procedure amministrative

Art. 29 - Misurazione degli oneri amministrativi

Art. 30 - Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati

Art. 30 bis - **Semplificazione dei controlli sulle imprese**

CAPO V**NORME IN MATERIA DI AMBIENTE E TERRITORIO**

Art. 31 - Modifiche della l.r. 6/2004

Art. 32 - Modifiche della l.r. 15/1994

Art. 33 - Modifiche della l.r. 2/2010

Art. 34 - Modifiche della l.r. 34/1992

~~**Art. 35** - Modifiche della l.r. 10/1999~~

Art. 35 bis - **Modifiche della l.r. 6/2005 e della l.r. 3/2014**

CAPO VI**NORME SETTORIALI DI SEMPLIFICAZIONE**

Art. 36 - Promozione del servizio di trasporto pubblico a chiamata

Art. 37 - Semplificazione delle procedure di autocontrollo ai fini igienico sanitari

Art. 38 - Modifiche della l.r. 9/2006

~~**Art. 39** - Modifica della l.r. 22/2010~~

Art. 39 bis - **Modifica della l.r. 52/1974**

Art. 40 - Riduzione dei termini dei procedimenti

Art. 40 bis - **Modifica della l.r. 20/2003**

Art. 41 - Modifiche della l.r. 32/1982

Art. 42 - Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria

CAPO VII**NORME FINANZIARIE E FINALI**

Art. 42 bis - **Clausola valutativa**

Art. 43 - Disposizioni finanziarie

Art. 44 - Disposizioni finali

Testo base: pdl n. 229**CAPO I****Finalità e ambito di applicazione****Art.1***(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge detta norme in materia di innovazione e semplificazione amministrativa al fine di:

- a) rimuovere o ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;
- b) ridurre i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- c) facilitare l'accesso ai servizi dell'amministrazione regionale da parte dei cittadini e delle imprese;
- d) estendere l'uso dell'innovazione tecnologica nei rapporti fra amministrazione, cittadini e imprese;
- e) favorire la rilevazione e la diffusione delle buone pratiche;
- f) migliorare la qualità degli atti normativi.

2. La Giunta regionale, per le finalità della presente legge, adotta procedure e tecnologie atte a:

- a) rendere la telematica strumento primario per la comunicazione e l'interazione tra i soggetti pubblici e privati;
- b) digitalizzare i procedimenti amministrativi e facilitare la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese.

Art. 2*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) alla Regione, alle agenzie e agli enti dipendenti della Regione;
- b) agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);
- c) agli enti locali per le funzioni amministrative conferite dalla Regione.

Testo modificato dalla Commissione**CAPO I****Finalità e ambito di applicazione****Art.1***(Oggetto e finalità)*

1. Questa legge detta norme in materia di innovazione e semplificazione amministrativa al fine di:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *identica*
- f) *identica*

f bis) monitorare le azioni svolte in attuazione di questa legge.

2. *Identico*

Art. 2*(Ambito di applicazione)*

Identico

CAPO II
**Strumenti per il riordino normativo e
per il miglioramento della
qualità della normazione**

Art. 3

(Controllo e valutazione degli atti normativi)

1. L'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale svolgono attività di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati prodotti degli atti normativi regionali in rapporto alle finalità perseguite.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di migliorare la qualità della normazione regionale sono utilizzati in particolare:

- a) l'analisi tecnico normativa;
- b) l'analisi di impatto della regolazione;
- c) la verifica di impatto della regolazione;
- d) le clausole valutative.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale disciplinano d'intesa i criteri e le modalità di attuazione delle procedure di cui al comma 2.

Art. 4

(Analisi tecnico normativa)

1. L'analisi tecnico normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate e il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.

2. L'analisi tecnico normativa (ATN) verifica in particolare:

- a) la necessità dell'intervento normativo;
- b) l'incidenza ed il coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti della Regione e degli enti locali;
- c) l'analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo.

Art. 5

(AIR e analisi di fattibilità)

1. L'analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella preventiva valutazione socio-economica degli interventi normativi proposti sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

2. L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo e orienta il titolare dell'iniziativa verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo

CAPO II
**Strumenti per il riordino normativo e
per il miglioramento della
qualità della normazione**

Art. 3

(Controllo e valutazione degli atti normativi)

Identico

Art. 4

(Analisi tecnico normativa)

Identico

Art. 5

(AIR e analisi di fattibilità)
(Analisi di impatto della regolazione)

1. *Identico*

2. **L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo, nonché il rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria come definiti dal-**

trasparenza e partecipazione al processo decisionale.

3. L'analisi di fattibilità degli atti normativi è volta ad accertare l'idoneità delle norme proposte a conseguire gli scopi previsti.

Art. 6

(VIR e clausole valutative)

1. La verifica di impatto della regolazione (VIR) è l'attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità previste e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati nei confronti dei cittadini e delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini di cui al comma 1 nelle leggi regionali possono essere inserite le clausole valutative con le quali si impegna la Giunta regionale a comunicare all'Assemblea legislativa regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi e le modalità applicative della legge, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari.

3. In caso di previsione di clausola valutativa la Giunta regionale fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione inviata entro il termine previsto nella clausola stessa alla commissione assembleare competente per materia. La commissione esamina la relazione e la trasmette, con eventuali osservazioni, all'Assemblea legislativa regionale e alla Giunta regionale.

Art. 7

(Testi unici)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, dello Statuto regionale, presenta all'Assemblea legislativa regionale proposte di legge che raccolgono e coordinano in un unico testo disposizioni contenute in atti diversi e che si riferiscono a materie omogenee e a settori organici di intervento.

Art. 8

(Leggi regionali di semplificazione)

1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, presenta annualmente all'Assemblea legislativa regionale la proposta di legge di semplifica-

l'articolo 14, comma 24 bis, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), dando conto di eventuali circostanze eccezionali che ne rendano necessario il superamento ai sensi del comma 24 quater dello stesso articolo 14.

3. *Soppresso*

Art. 6

(VIR e clausole valutative)

Identico

Art. 7

(Testi unici)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, dello Statuto regionale, presenta all'Assemblea legislativa regionale proposte di legge che raccolgono e coordinano in un unico testo disposizioni contenute in atti diversi e che si riferiscono a materie omogenee e a settori organici di intervento, **con priorità per quelli produttivi.**

Art. 8

(Leggi regionali di semplificazione)

1. La Giunta regionale, ~~sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative~~ **sentito il Comitato di cui all'articolo 8 bis**, presenta annualmente all'Assemblea legislativa

zione che prevede in particolare:

- a) la riduzione del numero delle leggi regionali in vigore;
- b) l'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia;
- c) la delegificazione delle disposizioni relative a materie non coperte da riserva assoluta di legge;
- d) la semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo;
- e) la manutenzione dell'ordinamento normativo regionale;
- f) l'abrogazione delle disposizioni non più necessarie che richiedono, ai fini dell'esercizio di una attività, il rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, permesso, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato.

2. La relazione alla proposta di legge di cui al comma 1 contiene le informazioni e gli aggiornamenti sull'attività svolta e sulle misure adottate in attuazione della presente legge.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1 è istituito presso la Giunta regionale lo sportello per la semplificazione. Lo sportello raccoglie e coordina le segnalazioni e le istanze di semplificazione di cittadini, imprese e associazioni di categoria.

4. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 44, comma 1 disciplina le modalità di funzionamento dello sportello garantendo l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

regionale la proposta di legge di semplificazione che prevede in particolare:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *identica*
- f) *identica*

2. *Soppresso*

3. *Identico*

4. *Identico*

Art. 8 bis
(Comitato permanente
per la semplificazione)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di questa legge è istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato permanente per la semplificazione, nel quale sono rappresentati gli enti locali, le associazioni di categoria delle imprese, gli ordini e collegi professionali e le associazioni dei consumatori e del terzo settore.

2. Il Comitato formula proposte di semplificazione alla Giunta regionale ed è consultato sulle modalità di attuazione degli interventi previsti da questa legge. Il Comitato esprime parere sulla legge regionale di semplificazione.

3. Il Comitato si articola nelle sezioni imprese e cittadini. Il Tavolo permanente del Sistema regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 (At-

CAPO III
Utilizzo della telematica

Art. 9
*(Servizi infrastrutturali regionali
per l'amministrazione digitale)*

1. La Regione nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali promuove e favorisce l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese, nel rispetto del disposto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), garantendo i servizi infrastrutturali abilitanti per l'erogazione di servizi applicativi e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni, compresi i servizi per la sicurezza, l'identità digitale e la cooperazione applicativa. Tali servizi costituiscono il "community network" regionale secondo gli standard del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

2. La Regione assicura servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese concludendo specifici accordi di collaborazione anche con le amministrazioni statali nonché con le altre Regioni.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, in virtù degli accordi stipulati con le amministrazioni dello Stato, agisce in qualità di intermediario strutturale dei soggetti di cui all'articolo 2, attraverso il Nodo di Interconnessione regionale per la Cooperazione Applicativa (NICA).

tuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011) svolge le funzioni di Comitato per la sezione imprese.

4. Il Comitato è costituito secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definiscono le modalità volte a garantire la piena collaborazione tecnica tra le strutture.

CAPO III
Utilizzo della telematica

Art. 9
*(Servizi infrastrutturali regionali
per l'amministrazione digitale)*

Identico

Art. 9 bis
(Dati di tipo aperto)

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), e del d.lgs. 82/2005, rende fruibili e accessibili i

Art. 10

(Trasmissione di documenti informatici)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 15, la trasmissione di documenti agli enti di cui all'articolo 2 può essere eseguita da qualsiasi soggetto con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza.

2. Il formato elettronico dei documenti informatici prodotti dall'amministrazione o ricevuti come allegati a messaggi di posta elettronica deve essere standard e aperto.

3. L'elenco dei formati accettati è pubblicato sul manuale di gestione dell'Ente di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 31 ottobre 2000 (Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 428).

Art. 11

(Indirizzo di posta elettronica certificata)

1. La Regione attiva almeno un indirizzo di posta elettronica certificata, provvede alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale della Giunta regionale e lo trasmette all'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 57 bis del d.lgs. 82/2005.

2. Sono altresì pubblicati sul sito istituzionale gli indirizzi di posta elettronica certificata dei responsabili dei procedimenti amministrativi.

Art. 12

(Comunicazione telematica)

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del d.lgs. 82/2005, la comunicazione interna tra le strutture della Giunta regionale e tra queste e gli altri enti di cui all'articolo 2, è effettuata tramite il sistema informativo integrato di gestione docu-

documenti e i dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione in formati aperti secondo il paradigma dei dati di tipo aperto (open data).

2. Al fine di garantire la valorizzazione del patrimonio informativo prodotto e gestito dalle amministrazioni pubbliche in ambito regionale, la Regione favorisce la diffusione della cultura dei dati pubblici, della loro standardizzazione e libera utilizzazione. Con l'obiettivo di creare opportunità di sviluppo economico e di crescita occupazionale, promuove da parte degli enti del territorio l'adozione delle misure necessarie per la pubblicazione e il riutilizzo dei dati.

Art. 10

(Trasmissione di documenti informatici)

Identico

Art. 11

(Indirizzo di posta elettronica certificata)

1. *Identico*

2. *Soppresso*

Art. 12

(Comunicazione telematica)

Identico

mentale.

2. Il sistema informativo integrato di cui al comma 1 consente l'identificazione del mittente, del destinatario e la determinazione del momento temporale di invio e di ricezione della comunicazione.

3. La trasmissione dei documenti cartacei è consentita solo nei casi in cui il formato dei documenti stessi non sia acquisibile, per comprovate motivazioni tecniche, dal sistema informativo integrato di cui al comma 1.

Art. 13

(Conservazione dei documenti digitali)

1. Gli atti della Regione sono prodotti e conservati in originale informatico e firmati digitalmente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione utilizza un sistema di conservazione dei documenti digitali che ne garantisce il mantenimento nel tempo dei requisiti di integrità, autenticità e intelleggibilità.

Art. 14

(Fatture e pagamenti elettronici)

1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni contabili, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l'amministrazione regionale, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, sono effettuate in forma elettronica.

2. E' consentita l'effettuazione dei pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, tramite le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche mediante e-banking o con l'utilizzo della telefonia mobile, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative.

3. Nel rispetto della normativa statale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) le applicazioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio previsto a livello nazionale ed europeo;

Art. 13

(Conservazione dei documenti digitali)
(Polo di conservazione Marche DigiP)

1. *Identico*

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione utilizza un sistema di conservazione dei documenti digitali che ne garantisce il mantenimento nel tempo dei requisiti di integrità, autenticità e intelleggibilità **dei documenti informativi denominato "Polo di conservazione Marche DigiP"**.

2 bis. I servizi indicati al comma 2 possono essere utilizzati anche dagli enti strumentali, dagli enti locali e dagli enti del servizio sanitario regionale previa stipulazione di appositi accordi.

Art. 14

(Fatture e pagamenti elettronici)

Soppresso

- b) le modalità per il riversamento e la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento;
- c) l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento;
- d) il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio;
- e) gli standard informatici, di identificazione e procedurali per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche;
- f) il termine a decorrere dal quale non sono più accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né si procede più ad alcun pagamento se non in forma elettronica;
- g) le applicazioni informatiche da utilizzare per i pagamenti attivi e passivi;
- h) i casi di deroga alle disposizioni del presente articolo.

CAPO IV

Semplificazione amministrativa

Art. 15

*(Partecipazione telematica
all'attività amministrativa)*

1. Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni inviate agli enti di cui all'articolo 2, sono inoltrate con l'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata e con altri strumenti telematici che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 64, comma 2, del d.lgs. 82/2005 gli enti di cui all'articolo 2, nella definizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, possono stabilire differenti livelli di identificazione dell'autore.

3. Gli enti di cui all'articolo 2 individuano i procedimenti amministrativi che sono svolti in modalità cartacea e i casi in cui le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni presentate sono sottoscritte con firma digitale o con altra marcatura equivalente.

4. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo contiene l'indicazione che le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni sono valide a ogni effetto di legge se pervenute in via telematica con le modalità disciplinate dall'amministrazione regionale.

5. Nei procedimenti amministrativi a istanza di

CAPO IV

Semplificazione amministrativa

Art. 15

*(Partecipazione telematica
all'attività amministrativa)*

1. Le istanze e le comunicazioni comunque denominate previste dalla normativa vigente, sono inviate agli enti indicati all'articolo 2 tramite l'utilizzo delle caselle di posta elettronica certificata o con altri strumenti telematici che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.

2. *Identico*

3. Gli enti di cui all'articolo 2 individuano i procedimenti amministrativi che sono svolti in modalità cartacea e i casi in cui le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni presentate sono sottoscritte e le comunicazioni di cui al comma 1 sono presentate tramite sottoscrizione con firma digitale o con altra marcatura equivalente.

4. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo contiene l'indicazione che le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni e le comunicazioni previste al comma 1 sono valide a ogni effetto di legge se pervenute in via telematica con le modalità disciplinate dall'amministrazione regionale.

5. *Identico*

parte svolti in modalità telematica, contestualmente alla registrazione di protocollo, viene inviato al domicilio digitale di cui all'articolo 16 un avviso con indicazione della data e del numero di protocollo assegnato. Da tale data decorrono i termini di conclusione del procedimento.

Art. 16
(*Domicilio digitale*)

1. Nei procedimenti amministrativi di competenza degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ciascun cittadino, impresa, associazione o altro soggetto di diritto privato dichiara il domicilio digitale presso cui intende ricevere le relative comunicazioni ed in particolare quelle riferite al provvedimento finale.

2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, i cittadini, le imprese, le associazioni e gli altri soggetti di diritto privato, attivano un indirizzo di posta elettronica certificata e possono avvalersi del supporto tecnologico dei soggetti intermediari.

3. La comunicazione dell'indirizzo del domicilio digitale presentata presso uno degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è resa disponibile agli altri enti tramite l'archivio digitale di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale istituisce l'archivio dei domicilia digitali e provvede alla sua gestione.

Art. 17
(*Conferenza dei servizi telematica*)

1. La Regione promuove lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi.

2. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, stabilisce le modalità tecnico-procedurali per lo svolgimento delle conferenze in via telematica.

3. La conferenza dei servizi è organizzata con modalità che assicurino:

- a) la registrazione della sessione di videoconferenza;
- b) la condivisione digitale della documentazione in tempo reale;
- c) l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti;
- d) la presenza del presidente e, ove previsto, del segretario nel luogo di convocazione;
- e) l'attestazione da parte del presidente delle modalità della riunione e dei soggetti partecipanti alla videoconferenza.

Art. 16
(*Domicilio digitale*)

1. Nei procedimenti amministrativi di competenza degli enti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera a), ciascun cittadino, impresa, associazione o altro soggetto di diritto privato ~~dichiara~~ **comunica** il domicilio digitale presso cui intende ricevere le ~~relative~~ comunicazioni ~~ed in particolare quelle riferite~~ **inerenti al procedimento e** al provvedimento finale.

2. *Identico*

3. *Soppresso*

4. **Nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 3 bis del d.lgs. 82/2005, la Giunta regionale istituisce l'archivio dei domicilia digitali e provvede alla sua gestione.**

Art. 17
(*Conferenza dei servizi telematica*)

1. *Identico*

2. La Giunta regionale ~~con il regolamento di cui all'articolo 44, comma 1,~~ stabilisce le modalità tecnico-procedurali per lo svolgimento delle conferenze in via telematica.

3. **La conferenza dei servizi è organizzata con modalità che assicurino:**

- a) **il tracciato della seduta di videoconferenza;**
- b) **la condivisione della documentazione;**
- c) **l'intervento dei partecipanti alla trattazione degli argomenti.**

Art. 18*(Conferenza di servizi preliminare)*

1. Nelle materie di competenza regionale, la Regione, le Province e i Comuni provvedono alla definizione e all'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento mediante la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. In caso di presentazione di un progetto preliminare, all'esito positivo della conferenza di servizi preliminare, gli enti di cui al comma 1 si impegnano a non introdurre prescrizioni ulteriori o modifiche sostanziali al progetto presentato. In tal caso la conferenza di servizi preliminare si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta senza costi a carico dei richiedenti.

3. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi preliminare, e convoca la conferenza di cui all'articolo 14 ter della legge 241/1990 entro il trentesimo giorno successivo alla trasmissione. La conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla prima riunione.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 comportino la variazione di strumenti urbanistici generali, si applicano le norme di cui all'articolo 26 bis, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), e i relativi termini sono ridotti alla metà.

5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti regionali.

Art. 19*(Divieto di richiesta dei documenti già presentati)*

1. Agli effetti della normativa regionale, la documentazione da produrre nei procedimenti amministrativi e che risulti già inviata per qualunque motivo alla Regione o che sia direttamente acquisibile presso altre pubbliche amministrazioni, non è richiesta ed è sostituita da una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti:

Art. 18*(Conferenza di servizi preliminare)**Identico***Art. 19***(Divieto di richiesta dei documenti già presentati)**1. Identico*

- a) la struttura organizzativa cui è stata inviata la documentazione;
- b) la data dei documenti;
- c) i procedimenti amministrativi per cui siano stati inviati;
- d) la validità, a termini di legge, della documentazione già presentata.

Art. 20

(Riduzione dei termini dei procedimenti)

1. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento regionali i procedimenti amministrativi si concludono entro trenta giorni.

2. Con propri atti da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e l'organo competente per gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), stabiliscono i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni. Tali termini non eccedono la durata di novanta giorni.

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione degli atti di cui al comma 2 e qualora non individuati in leggi o regolamenti regionali, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono fissati in trenta giorni.

Art. 21

(Potere sostitutivo)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/1990, con il regolamento di cui all'articolo 44, comma 1 disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 5 e 16 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) per i casi di inerzia o di ritardo nell'emanazione di un atto da parte di un dirigente regionale.

Art. 22

(Semplificazioni per le imprese certificate)

1. La Regione adotta misure di semplifica-

1 bis. Previo accordo con le amministrazioni locali, le disposizioni indicate al comma 1 operano anche nei confronti dei procedimenti amministrativi di loro competenza, tenuto conto della realizzazione della banca dati informatica dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 23.

Art. 20

(Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti)

1. *Identico*

2. Con propri atti da adottarsi entro ~~centottanta~~ **centoventi** giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, **l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa** e l'organo competente per gli enti previste all'articolo 2, comma 1, lettera a), stabiliscono i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni. Tali termini non eccedono la durata di novanta giorni.

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione degli atti di cui al comma 2 e qualora non individuati in leggi o regolamenti regionali, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, **dell'Assemblea legislativa** e degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono fissati in trenta giorni.

Art. 21

(Potere sostitutivo)

Identico

Art. 22

(Semplificazioni per le imprese certificate)

Identico

zione dei procedimenti amministrativi di specifico interesse per le imprese certificate ai sensi delle norme vigenti, disponendo in particolare la riduzione di un quarto dei termini di conclusione superiori a trenta giorni.

2. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, stabilisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.

Art. 23

(Banca dati dei procedimenti amministrativi)

1. La Giunta regionale istituisce la banca dati informatica dei procedimenti amministrativi.

2. Nella banca dati di cui al comma 1 i procedimenti sono suddivisi secondo le seguenti categorie:

- a) procedimenti che si concludono con un provvedimento espresso;
- b) procedimenti attivati da segnalazione certificata di inizio attività;
- c) procedimenti attivati da mera comunicazione.

Art. 24

(Trasparenza e pubblicità degli atti)

1. La Giunta regionale stabilisce le modalità di pubblicazione telematica degli atti della Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), nonché la data a partire dalla quale, per tali atti, la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.

Art. 25

(Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti)

1. In caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), corrispondono all'interessa-

Art. 23

(Banca dati dei procedimenti amministrativi)

1. *Identico*

2. **Nella banca dati prevista dal comma 1 sono registrati tutti i procedimenti amministrativi, anche per le finalità indicate al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Le informazioni a essi relative sono pubblicate a norma di legge.**

2 bis. Per le finalità previste al comma 2, la Regione promuove l'adesione degli enti e delle amministrazioni interessate alla banca dati regionale.

Art. 24

(Trasparenza e pubblicità degli atti)

Identico

Art. 25

(Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti)

Soppresso

to una somma di denaro a titolo di indennizzo, stabilita in misura fissa di 100,00 euro per ogni trenta giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000,00 euro. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

2. L'istanza di indennizzo è presentata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento.

3. La Giunta regionale e l'organo competente per gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), definiscono le modalità di verifica delle cause di non osservanza dei termini di cui al comma 1 nonché le modalità e i termini di pagamento dell'indennizzo. Non sono imputabili al responsabile del procedimento inosservanze derivanti da cause di forza maggiore o da fatto oggettivo sopravvenuto, non prevedibile.

Art. 26
(Oneri istruttori)

1. Nei procedimenti amministrativi soggetti al pagamento di oneri istruttori a carico dell'interessato è prevista la parziale restituzione degli stessi, qualora il procedimento si concluda oltre il termine previsto e per fatto imputabile all'amministrazione.

2. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto disposto nel comma 1.

Art. 27
(Analisi e valutazione dei procedimenti)

1. La Giunta regionale, mediante accordi con gli enti locali e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, realizza un sistema di analisi e valutazione dei procedimenti che interessano l'amministrazione regionale e locale.

2. L'analisi e la valutazione dei procedimenti attraverso l'utilizzo delle tecniche più idonee di misurazione ha lo scopo di individuare:

- a) i procedimenti che determinano un carico ingiustificato di oneri organizzativi e gestionali per cittadini e imprese;
- b) i procedimenti nei quali si riscontra con maggiore frequenza il mancato rispetto dei termini di conclusione;
- c) i procedimenti relativi a interventi di particolare rilevanza, al fine di verificare l'eventuale esistenza di condizioni che ostacolano la loro conclusione;
- d) il grado di reale efficacia delle conferenze di

Art. 26
(Oneri istruttori)

1. *Identico*

2. La Giunta regionale ~~con il regolamento di cui all'articolo 44, comma 1,~~ **entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge**, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto disposto nel comma 1.

Art. 27
(Analisi e valutazione dei procedimenti)

Soppresso

- servizi, rispetto agli obiettivi a cui esse sono preordinate;
- e) le soluzioni tecniche e organizzative atte a rafforzare l'interoperabilità tra le amministrazioni e la connessione tra i procedimenti.

Art. 28

(Uniformità delle procedure amministrative)

1. La Regione e gli enti locali assicurano lo svolgimento uniforme delle procedure amministrative di rispettiva competenza e l'adozione omogenea della connessa modulistica. A tale scopo, sono sottoscritti accordi per regolare specifici oggetti e risolvere problemi derivanti dall'applicazione delle norme.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, adotta atti di indirizzo interpretativi e applicativi della normativa regionale.

Art. 29

(Misurazione degli oneri amministrativi)

1. La Regione adotta, anche in raccordo con l'amministrazione statale e con gli enti locali, tecniche di misurazione degli oneri amministrativi (MOA) ai fini della semplificazione amministrativa in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea.

Art. 30

(Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati)

1. Allo scopo di rendere effettiva l'azione di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini, la Regione persegue la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che a ogni nuovo onere introdotto da atti normativi di propria competenza corrisponda l'eliminazione di un onere di peso equivalente.

Art. 28

(Uniformità delle procedure amministrative)

Identico

Art. 29

(Misurazione degli oneri amministrativi)

1. La Regione, anche in raccordo con l'amministrazione statale e con gli enti locali, adotta tecniche e realizza progetti di misurazione degli oneri amministrativi (MOA) ai fini dell'introduzione delle conseguenti misure di riduzione degli oneri ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, e in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea.

Art. 30

(Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati)

1. Allo scopo di rendere effettiva l'azione di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini, la Regione persegue la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che a ogni nuovo onere introdotto da atti normativi **o provvedimenti amministrativi** di propria competenza corrisponda l'eliminazione di un onere di peso equivalente.

Art. 30 bis

(Semplificazione dei controlli sulle imprese)

1. La Regione e gli enti locali conformano i controlli sulle imprese ai principi della semplicità e della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio.

CAPO V**Norme in materia di ambiente e territorio****Art. 31***(Modifiche della l.r. 6/2004)*

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2004, n. 6 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale), sono sostituiti dai seguenti:

“4. Il rapporto ambientale contenuto nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli articoli da 12 a 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), relativo agli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, deve contenere gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile previsti nel Piano di Risanamento o individuati con la dichiarazione di cui all'articolo 2.

5. Nei casi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli articoli da 12 a 17 del d.lgs. 152/2006 relativa agli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, tra i soggetti con competenze ambientali da consultare ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sono compresi le competenti strutture organizzative regionali e provinciali, l'ARPAM e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 6/2004 è abrogato.

Art. 32*(Modifiche della l.r. 15/1994)*

1. All'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 5 e 6, all'articolo 8, commi 2 e 3 e all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), la parola: “triennale” è sostituita dalla seguente: “quinquennale”.

2. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 15/1994 è sostituita dalla seguente: “Programma quinquennale per le aree protette”.

3. All'articolo 7, comma 1, della l.r. 15/1994 la parola “PTRAP” è sostituita dalla seguente: “PQUAP”.

4. All'articolo 7, comma 3, lettera b), della l.r. 15/1994 la parola: “triennio” è sostituita dalla se-

CAPO V**Norme in materia di ambiente e territorio****Art. 31***(Modifiche della l.r. 6/2004)**Identico***Art. 32***(Modifiche della l.r. 15/1994)**Identico*

guente: “quinquennio” e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) prevede l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie per raggiungere gli obiettivi del piano;”.

5. All’articolo 7, comma 4, della l.r. 15/1994 le parole: “,su conforme parere della Commissione competente,” sono soppresse e la parola “PTRAP” è sostituita dalla seguente: “PQUAP”.

Art. 33

(Modifiche della l.r. 2/2010)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche), è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale elabora lo schema dei percorsi (escursionisti, ciclabili e ippici) facenti parte della rete regionale. Sulla base di tale schema, presso la Giunta regionale, è istituito il Catasto della RESM, ovvero l’elenco dei percorsi, cartograficamente definiti, esistenti e oggetto di fruizione nelle Marche. Il catasto è articolato in sezioni provinciali gestite dalle Province.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 2/2010 le parole: “A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di centottanta giorni dall’emanazione dell’atto di cui all’articolo 8 entro il quale devono pervenire le proposte” sono sostituite dalle seguenti: “Le proposte di percorsi per il catasto devono pervenire alla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla deliberazione dello schema di cui al comma 1”.

3. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 2/2010 è sostituito dal seguente:

“3. I proponenti che richiedono l’iscrizione al catasto regionale devono attestare che i percorsi proposti risultano esistenti, ovvero aperti al pubblico transito, e garantire, anche a diverso titolo, la loro manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.”.

Art. 34

(Modifiche della l.r. 34/1992)

1. Il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 34/1992 è sostituito dal seguente:

“5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d’uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via

Art. 33

(Modifiche della l.r. 2/2010)

1. *Identico*

2. *Soppresso*

3. *Identico*

Art. 34

(Modifiche della l.r. 34/1992)

Identico

definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge.”.

2. Dopo l'articolo 26 ter della l.r. 34/1992 è inserito il seguente:

“Art. 26 quater (Attuazione dell'articolo 8 del d.p.r. 160/2010. Progetti inerenti al SUAP comportanti la variazione dello strumento urbanistico)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22, concernente le norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico, nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o inadeguate rispetto alle esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale come documentate attraverso la relazione di cui al comma 2, l'interessato chiede al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), articoli da 14 a 14 quinquies, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.

2. In aggiunta alla documentazione prevista dalla legislazione vigente l'interessato presenta una relazione che illustra il piano di sviluppo aziendale e che contiene le motivazioni per le quali è necessario l'intervento, le caratteristiche e le finalità produttive ed economiche dell'insediamento, le eventuali ricadute in termini occupazionali, le conseguenze nel caso di mancata realizzazione dell'intervento, l'arco temporale di previsione e di realizzazione del piano stesso.

3. Il responsabile del SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, verifica la completezza formale della documentazione e attesta la mancanza nello strumento urbanistico di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o l'insufficienza delle aree esistenti rispetto alle esigenze del piano di sviluppo aziendale. Il responsabile del SUAP, in caso di esito negativo della verifica, salvo quanto previsto dal comma 4, conclude il procedimento disponendo l'archiviazione dell'istanza, altrimenti indice la conferenza dei servizi e convoca la prima riunione ai sensi del comma 01 dell'art. 14 ter della l. 241/90. In tale sede il responsabile del competente ufficio comunale illustra gli effetti dell'intervento rispetto alle previsioni del vigente strumento urbanistico.

4. In caso di esito negativo della verifica di completezza formale della documentazione, il responsabile del SUAP richiede le integrazioni documentali necessarie, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. La richiesta

interrompe i termini del procedimento che cominciano nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni. Qualora entro il termine assegnato l'interessato non produca le integrazioni richieste, il responsabile del SUAP conclude il procedimento disponendo l'archiviazione dell'istanza.

5. Al fine di garantire la partecipazione al procedimento che comporta variazione degli strumenti urbanistici, il responsabile del SUAP, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi, dispone affinché l'istanza e i relativi allegati siano pubblicati, per venti giorni, sul sito internet del Comune e su quello dello Sportello Unico. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i termini della pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni.

6. Le osservazioni presentate sono esaminate dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.

7. Qualora l'intervento in variante urbanistica sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, la stessa è svolta nell'ambito della conferenza di servizi. Il responsabile del SUAP, contestualmente alla conclusione della verifica della completezza formale della documentazione o alla convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, trasmette all'autorità competente l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA). L'autorità competente entro dieci giorni dal ricevimento del suddetto elenco può richiederne l'integrazione con ulteriori soggetti. Gli SCA si pronunciano entro trenta giorni dall'effettuazione della prima seduta della conferenza di servizi. L'autorità competente emette il proprio parere motivato entro trenta giorni dal ricevimento del parere degli SCA e comunque entro sessanta giorni dall'effettuazione della prima seduta della conferenza di servizi.

8. All'esito della conferenza di servizi, ove sussista il parere favorevole della Provincia, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Il responsabile del SUAP entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di approvazione della variante urbanistica in caso di approvazione da parte del Consiglio comunale, rilascia il titolo abilitativo unico, mentre in caso di mancata approvazione conclude il procedimento con il rigetto dell'istanza. Gli interventi relativi al progetto sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le

modalità previste all'articolo 15 del d.p.r. 6 gennaio 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

9. Il mancato inizio dei lavori previsti dal titolo abilitativo unico entro un anno dal suo rilascio, comporta la decadenza del titolo stesso di cui è data tempestiva comunicazione agli enti interessati.

10. Non costituiscono variante urbanistica e possono essere autorizzate le modifiche al progetto approvato che non lo alterino in modo sostanziale e che in ogni caso non comportino mutamenti della destinazione d'uso, aumento di unità immobiliari, aumenti del volume o delle superfici e modifiche delle altezze. Le destinazioni e i parametri urbanistici conseguenti al rilascio del titolo abilitativo unico possono essere modificati a seguito di varianti allo strumento urbanistico generale o particolareggiato approvate ai sensi della legislazione vigente.”.

Art. 35

(Modifiche della l.r. 10/1999)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale attua le misure di semplificazione dei procedimenti inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), parte V, estendendo l'applicazione delle previsioni dell'articolo 272, comma 2 ad ulteriori attività industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da fonti energetiche rinnovabili.”.

Art. 35

(Modifiche della l.r. 10/1999)

Soppresso

Art. 35 bis

(Modifiche della l.r. 6/2005 e della l.r. 3/2014)

1. Il comma 6 bis dell'articolo 19 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), e l'articolo 9 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale”), sono abrogati.

CAPO VI**Norme settoriali di semplificazione****Art. 36**

(Promozione del servizio di trasporto pubblico a chiamata)

1. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni singoli e associati, individua i tratti stradali, anche non coperti dal servizio di trasporto pubblico locale su gomma, sui quali possono essere attivati dai Comuni i servizi di trasporto pubblico a chiamata mediante taxi o minibus.

2. I Comuni che hanno già attivato il servizio di trasporto pubblico a chiamata mediante taxi o minibus, con contributi erogati dalla Regione, mettono a disposizione dei Comuni interessati i software informatici e le informazioni utili per le finalità di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale assicura il raccordo del servizio di trasporto pubblico a chiamata con i servizi di trasporto pubblico locale esistenti, al fine di migliorare la qualità dell'offerta complessiva di mobilità del servizio di trasporto pubblico su gomma.

Art. 37

(Semplificazione delle procedure di autocontrollo ai fini igienico sanitari)

1. La Regione promuove la semplificazione degli adempimenti amministrativi posti a carico delle imprese e in particolare di quelle di minori dimensioni che gestiscono le attività di produzione, trasformazione, confezionamento e vendita dei prodotti alimentari, al fine di evitare o contenere i possibili aggravii di costi connessi al rispetto delle norme igienico sanitarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e l'ASUR rendono disponibili, nei propri siti internet, anche al fine di prevenire i pericoli di contaminazione alimentare, i manuali di corretta prassi igienica, conformi alla normativa comunitaria e utilizzabili come guida all'applicazione dei sistemi di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

3. Le competenti strutture organizzative della Giunta regionale e l'ASSAM forniscono il necessario ausilio tecnico e amministrativo ai fini della redazione dei piani di autocontrollo cui sono tenuti gli imprenditori del settore alimentare.

Art. 38

(Modifiche della l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge

CAPO VI**Norme settoriali di semplificazione****Art. 36**

(Promozione del servizio di trasporto pubblico a chiamata)

Identico

Art. 37

(Semplificazione delle procedure di autocontrollo ai fini igienico sanitari)

Identico

Art. 38

(Modifiche della l.r. 9/2006)

Identico

regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), dopo le parole: “per le imprese alimentari” sono aggiunte le seguenti: “e al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)”.

2. Al comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 9/2006 dopo le parole: “per le imprese alimentari” sono aggiunte le seguenti: “e il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall’articolo 71 del d.lgs. 59/2010”.

Art. 39

(Modifica della l.r. 22/2010)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull’ottimizzazione della produttività, l’efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione), è sostituita dalla seguente:

“a) il programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’articolo 11 del d.lgs. 150/2009;”.

Art. 40

(Riduzione dei termini dei procedimenti)

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, comma 4, della l. 69/2009, nei procedimenti

Art. 39

(Modifica della l.r. 22/2010)

Soppresso

Art. 39 bis

(Modifiche della l.r. 52/1974)

1. Il primo comma dell’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52 (Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali), è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delimita le aree soggette a tutela delle specie floristiche rare o in via di estinzione.”.

2. Il sesto comma dell’articolo 7 della l.r. 52/1974 è abrogato.

3. Il primo comma dell’articolo 8 della l.r. 52/1974 è sostituito dal seguente:

“1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali può autorizzare la raccolta a fini scientifici e didattici delle specie spontanee presenti nelle aree di tutela di cui all’articolo 7.”.

Art. 40

(Riduzione dei termini dei procedimenti)

Identico

inerenti al SUAP contenenti sub-procedimenti che riguardano materie rientranti nella competenza legislativa della Regione:

- a) i termini per il rilascio da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti di pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominati che rivestono carattere endoprocedimentale, nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 5, comma 8, e all'articolo 7, commi 1 e 2, del d.p.r. 160/2010, concernente il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, sono ridotti a ventotto giorni dal ricevimento dell'istanza, decorsi inutilmente i quali, tali pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominati si intendono favorevoli. Resta ferma la possibilità dei soggetti titolari dei sub-procedimenti di richiedere al SUAP la convocazione della conferenza di servizi entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza;
- b) i termini per l'effettuazione da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti delle verifiche dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 che rivestano carattere endoprocedimentale, sono ridotti a ventotto giorni dal ricevimento della segnalazione, decorsi inutilmente i quali tali verifiche si intendono favorevoli;
- c) i termini per l'effettuazione da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti delle verifiche dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 che rivestono carattere endoprocedimentale, nei casi contemplati dal comma 6 bis del citato articolo, sono ulteriormente ridotti a quindici giorni dal ricevimento della segnalazione, decorsi inutilmente i quali tali verifiche si intendono aver avuto esito favorevole;
- d) i termini per l'effettuazione da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti delle verifiche relative a Denunce di inizio attività (DIA) che rivestono carattere endoprocedimentale, sono ridotti a quindici giorni dal ricevimento della denuncia, decorsi inutilmente i quali tali verifiche si intendono aver avuto esito favorevole.

Art. 40 bis
(Modifica della l.r. 20/2003)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei ser-

Art. 41*(Modifiche della l.r. 32/1982)*

1. La lettera l) del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 32 (Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche), è sostituita dalla seguente:

“l) l'obbligo per il concessionario di inviare, almeno ogni cinque anni, una autocertificazione per ogni acqua minerale riconosciuta, relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali sulle quali si basa il riconoscimento unitamente a un'analisi chimica e chimico-fisica e a un'analisi microbiologica effettuate nel corso dello stesso anno solare ed eseguite secondo le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 5, 6, 9 e 10 del D.M. 12 novembre 1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali);”.

2. Al quinto comma dell'articolo 15 della l.r. 32/1982 è aggiunto in fine il seguente periodo: “La proroga è accordata entro un mese dalla scadenza della concessione. Fino all'adozione dell'atto, il titolare della concessione continua l'attività sulla base della precedente concessione.”.

3. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 32/1982 le parole: “sei mesi” sono sostituite dalla seguente: “anno”.

4. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 32/1982 è abrogata.

vizi alla produzione) è inserito il seguente:

“Art. 10 bis (Strumenti e misure per la promozione e l'attrazione degli investimenti)

1. La Regione nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e di concorrenza promuove la conclusione di accordi di sviluppo territoriale volti ad accrescere la competitività del sistema economico marchigiano e l'attrazione degli investimenti nel territorio assicurando la sostenibilità ambientale e sociale.

2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione sostiene progetti di enti locali, imprese singole ed associate, associazioni di categoria ed altri soggetti pubblici e privati, da attuarsi mediante gli accordi previsti da questo articolo.

3. I progetti in particolare individuano le aree adeguate all'insediamento, le forme di servizio e accompagnamento all'investitore e le azioni di ottimizzazione dei tempi per gli adempimenti amministrativi necessari all'insediamento e gli incentivi finanziari.”.

Art. 41*(Modifiche della l.r. 32/1982)*

Identico

5. All'articolo 20 della l.r. 32/1982 dopo il terzo comma è inserito il seguente:

“3 bis. Il fermo degli impianti di imbottigliamento per ragioni connesse al corretto utilizzo degli stessi quali manutenzione straordinaria o sanificazione dei serbatoi e delle tubazioni, non costituisce sospensione dell'attività di imbottigliamento.”.

6. Il secondo comma dell'articolo 46 della l.r. 32/1982 è sostituito dal seguente:

“2. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono in fine essere riportate le indicazioni contenute nel provvedimento statale di riconoscimento dell'acqua minerale naturale.”.

Art. 42

(Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria)

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abolito l'obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora siano richiesti nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):

- a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
- b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
- c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti e per i dipendenti della farmacia;
- d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole;
- e) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali e corsi di formazione professionale;
- f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori e apprendisti impiegati nei settori non a rischio;
- g) certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche;
- h) certificato per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi;
- i) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;
- l) certificato sanitario per l'impiego dei gas tossici;

Art. 42

(Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria)

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abolito l'obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora siano richiesti nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):

- a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
- b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole;
- c) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali e corsi di formazione professionale;
- d) certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche;
- e) certificato per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi;
- f) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;
- g) certificato per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
- h) certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita;
- i) certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- l) certificato per l'attività ludico-motoria e amatoriale praticata da soggetti tesserati

- m) certificato per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
- n) certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita;
- o) certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- p) certificato di idoneità psico-fisica per maestro di sci;
- q) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.

CAPO VII
Norme finanziarie e finali

Art. 43
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la spesa complessiva di € 40.000,00 di cui € 20.000,00 in attuazione dell'articolo 25 ed € 20.000,00 in attuazione dell'articolo 26.

2. La spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 25 della presente legge è dichiarata obbligatoria.

alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

CAPO VII
Norme finanziarie e finali

Art. 42 bis
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa contestualmente alla presentazione della legge di semplificazione annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge che contenga almeno le seguenti informazioni:

- a) le azioni poste in essere per migliorare la qualità formale della normazione e semplificare il linguaggio normativo, con specifica indicazione del numero delle analisi tecnico normative condotte e degli strumenti diversi dalle suddette analisi adottati;
- b) le valutazioni ex ante ed ex post effettuate con specifico riferimento alle analisi condotte in attuazione di clausole valutative, alle metodologie di valutazione adottate, alla consistenza del personale addetto alla funzione;
- c) le azioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi effettuate, con specifico riferimento ai progetti di misurazione degli oneri amministrativi avviati, ai passaggi procedurali soppressi, a quelli introdotti e alle compensazioni attuate;
- d) le azioni volte ad accrescere, rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale, l'utilizzo degli strumenti telematici tra amministrazione e cittadini.

Art. 43
(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme per gli oneri istruttori di cui all'articolo 26, a decorrere dall'anno 2015, sono introitate nell'UPB 30103 "Proventi e servizi" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2015 e successivi.

2. Le somme occorrenti al pagamento degli oneri indicati all'articolo 26, a decorrere

3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, derivante dall'articolo 25, si provvede mediante impiego di quota parte della somma iscritta nell'UPB 20803 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" del bilancio di previsione per l'anno 2012.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 sono iscritte nell'UPB 10301 dello stato di previsione della spesa a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma Operativo Annuale (POA).

5. Per effetto del comma 2, il capitolo istituito ai sensi del comma 4 è inserito nell'elenco 1 – Spese obbligatorie della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 29 (Bilancio di previsione per l'anno 2012 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014).

6. La copertura della spesa autorizzata dal comma 1 in attuazione dell'articolo 26 è garantita dalle disponibilità derivanti dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo iscritte nello stato di previsione dell'entrata a carico dell'UPB 30103 – Proventi per servizi.

7. Le somme introitate ai sensi del comma 6 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata nella nuova UPB 30103– Proventi per servizi a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma Operativo Annuale (POA).

8. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese derivanti dall'articolo 26 sono iscritte nell'UPB 10301 dello stato di previsione della spesa a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma Operativo Annuale (POA).

9. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 44

(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, adotta uno o più regolamenti per l'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale adottano gli atti di cui all'articolo 3, comma 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'archivio di cui all'articolo 16, comma 4, è

dall'anno 2015, sono iscritte nell'UPB 20808 "Rimborsi – corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2015 e successivi e trovano copertura nelle somme indicate al comma 1.

3. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA) dell'anno 2015.

Art. 44

(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della **competente commissione assembleare**, del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, adotta uno o più regolamenti per l'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale adottano gli atti di cui all'articolo 3, comma 3, entro **centottanta centoventi** giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. *Identico*

istituito dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Proposta di legge n. 204
ad iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 21 maggio 2012

CAPO I

Principi generali per il miglioramento e la qualità dell'attività normativa e dell'azione amministrativa regionale e locale

Art. 1

(Finalità e principi generali)

1. La Regione persegue l'obiettivo di elevare il livello di qualità dell'azione amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso, attraverso misure atte a:

- a) conseguire concreti risultati di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- b) sviluppare ulteriormente la semplificazione degli assetti organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione statali e regionali in materia e con gli obiettivi di contenimento della spesa;
- c) dare piena esplicitazione al principio di sussidiarietà, anche al fine di garantire la reciproca soddisfazione nel rapporto tra cittadini, imprese e istituzioni;
- d) dare piena esplicitazione ai criteri di appropriatezza, necessità, adeguatezza e proporzionalità con l'obiettivo di garantire la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni.

2. A fondamento degli interventi di cui al comma 1 sono posti i seguenti principi:

- a) la piena esplicitazione degli istituti di semplificazione dell'azione amministrativa, a tutela della certezza, rapidità ed efficacia dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;
- b) l'armonizzazione e l'uniformità delle procedure amministrative e della connessa modulistica, nel rispetto del diritto di cittadini e imprese ad una azione amministrativa efficace, tempestiva, semplice;
- c) la piena applicazione dei principi di responsabilità e trasparenza dell'attività amministrativa;
- d) l'adeguamento progressivo delle diverse funzioni pubbliche e delle stesse strutture organizzative dei vari livelli del sistema amministrativo regionale e locale all'obiettivo della semplificazione, con la progressiva e completa responsabilizzazione dei soggetti istituzionali cui siano conferite le funzioni;
- e) l'adeguato funzionamento dei meccanismi di

collaborazione e cooperazione tra lo Stato e la sua amministrazione decentrata, le Regioni e le autonomie locali, per superare la frammentarietà nel sistema multilivello;

- f) l'adozione sistematica delle tecniche e delle misure finalizzate alla semplificazione, anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea e, specialmente, delle misure di semplificazione amministrativa per le imprese, attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e l'adozione di specifici "Piani di riduzione degli oneri", in raccordo con l'amministrazione statale e gli enti locali.

3. Nell'attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa. La Regione valorizza lo sviluppo degli strumenti informatici e di interconnessione fra le amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale, anche al fine di favorire processi di dematerializzazione.

Art. 2

(Misure per la semplificazione dei procedimenti interni al sistema della Regione e degli enti locali)

1. La Regione assume quale obiettivo prioritario della propria azione di governo, la realizzazione dei principi enunciati all'articolo 1, per conseguire effettivi livelli di semplificazione dell'attività amministrativa.

2. La Regione promuove intese con gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni interessate volte a sviluppare specifiche azioni di semplificazione coerenti con le finalità di cui al comma 1. La Regione promuove, inoltre, la divulgazione delle migliori prassi amministrative e organizzative. A tal fine, il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure, previsto dall'articolo 4, propone alla Giunta regionale l'emanazione di apposite raccomandazioni tecniche.

Art. 3

(Analisi e valutazione permanente dei procedimenti)

1. La Giunta regionale mediante azioni condive con le autonomie locali e con le altre pubbliche amministrazioni del territorio e, qualora necessario, previo accordo con le amministrazioni statali decentrate competenti, realizza un sistema di analisi e valutazione permanente (AVP) dei procedimenti che interessano l'amministrazione regionale e la complessiva azione ammini-

strativa sul territorio, utilizzando in primo luogo gli strumenti di valutazione e di misurazione individuati dalla presente legge.

2. L'analisi e valutazione permanente dei procedimenti ha lo scopo di individuare:

- a) le tipologie di procedimenti che determinano un carico ingiustificato di oneri organizzativi e gestionali per cittadini e imprese, attraverso l'utilizzo delle più idonee tecniche di misurazione;
- b) le tipologie di procedimenti, anche interni, nei quali si riscontra con maggiore frequenza ed intensità il mancato rispetto dei termini di conclusione;
- c) i procedimenti di grande rilievo sul territorio regionale, in relazione all'esistenza di condizioni ostative alla loro conclusione;
- d) il grado di reale efficacia delle conferenze di servizi, rispetto agli obiettivi a cui esse sono preordinate;
- e) i casi nei quali le amministrazioni pubbliche regionali e locali manifestano carenze ed inadeguatezze organizzative, finanziarie e funzionali che ostacolano il corretto svolgimento dei compiti loro attribuiti;
- f) le connessioni procedimentali tra le competenze regionali e locali e le competenze dell'amministrazione statale decentrata, al fine di un loro miglioramento;
- g) le soluzioni tecnologico-informatiche atte a rafforzare il più possibile l'interoperabilità tra amministrazioni e l'interconnessione tra i procedimenti.

Art. 4

(Tavolo permanente per la semplificazione e Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure)

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla presente legge, è istituito il Tavolo permanente per la semplificazione, quale sede di garanzia delle più adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei cittadini utenti dei servizi.

2. Nell'ambito dell'attività del Tavolo permanente sono identificati i procedimenti da sottoporre in ordine di priorità alla analisi e valutazione permanente di cui all'articolo 3. In tale sede sono formulate le proposte volte al superamento delle criticità rilevate per la loro successiva sottoposizione alla sessione per la semplificazione prevista dall'articolo 5.

3. Il Tavolo permanente è costituito secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

4. A supporto del Tavolo permanente con funzioni di istruttoria, è istituito il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure. Il nucleo è costituito secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale assicurando, all'interno dello stesso, la rappresentanza tecnica delle autonomie locali.

5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definiscono le modalità volte a garantire la piena collaborazione tecnica tra le rispettive strutture.

Art. 5

(Sessione per la semplificazione)

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, l'Assemblea legislativa regionale si riunisce in una sessione di lavori dedicata alla semplificazione, con l'obiettivo di:

- a) esaminare gli esiti dell'attività di analisi e valutazione permanente di cui all'articolo 3, comma 2;
- b) valutare le proposte formulate dal Nucleo tecnico e dal Tavolo permanente;
- c) adottare le eventuali misure legislative che risultino necessarie.

2. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa, in conformità alle rispettive attribuzioni statutarie, provvedono ad adottare gli opportuni interventi, anche di natura organizzativa e gestionale, gli atti ed i provvedimenti amministrativi necessari oppure specifiche norme, anche di modifica di preesistenti discipline legislative, al fine di dare seguito alle determinazioni assunte in sede di sessione annuale di semplificazione.

3. Specifiche misure di semplificazione connesse alle finalità di cui alla presente legge possono essere comunque proposte e approvate anche nelle more dello svolgimento della sessione medesima.

CAPO II

Misure di semplificazione per cittadini e imprese

Art. 6

(Certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti, responsabilità e trasparenza dell'azione amministrativa)

1. La Regione informa la propria azione amministrativa al principio di non aggravamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, assicurando la loro tempestiva conclusione, fermo restando il perseguimento delle prioritarie esigenze di interesse pubblico.

2. Allo scopo di rendere certi i tempi di con-

clusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, la Regione persegue altresì la piena applicazione del principio della responsabilità amministrativa, adottando misure idonee a garantire il rispetto dei termini prestabiliti per l'emanazione del provvedimento finale. La mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti è elemento utile ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La Regione favorisce la diffusione delle modalità e degli strumenti, anche informatici, che consentono ai privati:

- a) la piena accessibilità ai dati ed alle informazioni utili ai fini della presentazione delle istanze all'amministrazione regionale e alle amministrazioni locali;
- b) la piena accessibilità allo stato dell'iter dei procedimenti amministrativi di loro specifico interesse, nel rispetto delle disposizioni statali in tema di partecipazione al procedimento e diritto d'accesso.

4. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, la Regione e gli enti locali curano la realizzazione di una banca dati informatica dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.

5. Nei procedimenti amministrativi soggetti al pagamento di oneri istruttori a carico dell'interessato, gli accordi di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono modalità volte a garantirne la parziale restituzione, qualora il procedimento si concluda oltre il termine previsto e per fatto imputabile all'amministrazione.

Art. 7

(Uniformità delle procedure amministrative)

1. In attuazione del principio di armonizzazione e uniformità delle procedure amministrative, la Regione e gli enti locali assicurano l'uniforme applicazione delle procedure amministrative di rispettiva competenza e l'adozione omogenea della connessa modulistica. A tale scopo, sono sottoscritti accordi per regolare specifici oggetti e superare problematiche applicative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche in base alle indicazioni del Tavolo permanente, adotta specifiche direttive.

3. Il Nucleo tecnico vigila in ordine alla piena applicazione, su tutto il territorio regionale, delle direttive di cui al comma 2.

Art. 8

(Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati)

1. Allo scopo di rendere effettiva l'azione di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e i cittadini, la Regione persegue la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che ad ogni nuovo onere introdotto da provvedimenti normativi di propria competenza corrisponda l'eliminazione di un onere di valore equivalente.

Art. 9

(Divieto di richiesta di documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni)

1. Nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, non possono essere richiesti al soggetto proponente l'istanza atti, informazioni e documenti già in possesso dell'amministrazione regionale o direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. Previo accordo con le amministrazioni locali, il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti dei procedimenti amministrativi di loro competenza, tenuto conto della realizzazione della banca dati informatica dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 6, comma 4.

Art. 10

(Semplificazioni per le imprese certificate)

1. La Regione riconosce alle imprese certificate, in base alle norme nazionali e internazionali vigenti, agevolazioni di natura amministrativa con riferimento ai procedimenti amministrativi di loro specifico interesse.

2. Le forme e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al comma 1 sono definite con specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 11

(Applicazione agli enti locali)

1. La Regione promuove e monitora l'applicazione da parte degli enti locali dei principi di cui al presente Capo.

Art. 12

(Norme di prima applicazione)

1. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede all'istituzione del Tavolo permanente e del Nucleo tecnico, previsti dall'articolo 4.